Cass. civ. Sez. I Ord., 12-11-2018, n. 28999 (rv. 651476-01)

CASSAZIONE CIVILE

Procedimento

IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi nullità inficianti la sentenza impugnata - Produzione entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. - Necessità - Produzione in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc.civ. - Inammissibilità

Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/12/2016)

FONTI

CED Cassazione, 2018

Cass. civ. Sez. I Ord., 12-11-2018, n. 28999

FILIAZIONE

Disconoscimento di paternità (azione di)

Nell'azione di disconoscimento della paternità il figlio minore è litisconsorte necessario e l'azione deve essere proposta in contraddittorio con un curatore speciale nominato dal giudice.